



Consiglio Regionale
della Puglia

Testo legge n. 308 1.

LEGGE REGIONALE

“Attuazione dell’art. 41, comma 2, lett. b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112.
Trasferimento alla Regione Puglia delle funzioni amministrative relative all’ente
autonomo ‘Fiera del Levante’”



LEGGE REGIONALE

“Attuazione dell’art. 41, comma 2, lett. b), del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n.112. Trasferimento alla Regione Puglia delle funzioni amministrative relative all’ente autonomo ‘Fiera del Levante’”.

**Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:**

**Art. 1
(Finalità)**

1. In attuazione dell’art. 41, comma 2, lett. b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la presente legge disciplina l’esercizio delle funzioni amministrative concernenti l’ente autonomo “Fiera del Levante” di Bari spettanti alla Regione Puglia, in raccordo con la normativa regionale in materia di ordinamento delle fiere, mostre ed esposizioni.

**Art. 2
(Trasferimento funzioni)**

1. Le funzioni amministrative relative all’ente autonomo Fiera del Levante di Bari sono trasferite alla Regione Puglia, che le svolgerà d’intesa con il Comune di Bari, sentiti gli altri Comuni capoluogo della Regione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del corrispondente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, così come previsto



dall'art. 7, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998.

**Art. 3
(Nomine di competenza regionale)**

1. Il Presidente dell'Ente è nominato dal Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato all'industria, commercio, artigianato, competente in materia fieristica.

**Art. 4
(Statuto)**

1. Lo statuto dell'ente autonomo Fiera del Levante di Bari è approvato, su proposta dell'Ente, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, d'intesa con il Sindaco del Comune di Bari, sentiti i cinque Comuni capoluogo.

2. Lo statuto deve ispirarsi a principi di imprenditorialità nella conduzione dell'Ente e di professionalità nella scelta e nel contenimento del personale, in stretto rapporto con le finalità pubbliche dell'Ente stesso e in applicazione del criterio del minimo di burocrazia e della massima semplicità nell'organizzazione interna. L'Ente opera secondo criteri di economicità, nel rispetto del principio del pareggio di bilancio, coprendo i costi di gestione con i redditi del proprio patrimonio, con i proventi delle manifestazioni fieristiche e con il corrispettivo degli altri servizi prestati, oltre che con gli eventuali contributi di enti, istituti, società purchè già accertati in entrata. Lo statuto dell'Ente deve indicare:

- a) lo scopo;
- b) la sede;
- c) il patrimonio e i mezzi per il raggiungimento dello scopo;
- d) gli organi:
 - 1) il Presidente;
 - 2) il Consiglio di amministrazione;
 - 3) il Consiglio generale;
 - 4) il Collegio dei revisori dei conti;



- e) i principi contabili dei bilanci e loro controlli;
- f) le norme sul funzionamento dell'Ente e sulle modalità del suo eventuale scioglimento;
- g) i criteri generali da osservare per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività fieristiche;
- h) la devoluzione in caso di scioglimento dell'Ente;
- i) i diritti dei soci in caso di recesso o di scioglimento.

**Art. 5
(Bilancio)**

1. Le deliberazioni relative al bilancio preventivo e alle sue variazioni, al conto consuntivo e all'assunzione di impegni di spesa pluriennali sono trasmesse, entro trenta giorni dalla data della loro adozione da parte dell'Ente, per il tramite della Ragioneria della Regione per l'esame di cui all'art. 89, punto 6, della legge regionale 30 maggio 1977, n.17, all'Assessore regionale all'industria, commercio e artigianato competente in materia fieristica.
2. L'Assessore, entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle deliberazioni di cui al comma 1, può rinviare le stesse all'Ente, con osservazioni, per un nuovo esame, previa comunicazione alla Giunta regionale.

**Art. 6
(Disposizioni finali)**

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge le funzioni amministrative che la normativa vigente attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuite al Presidente della Giunta regionale, le funzioni attribuite al Ministro competente sono attribuite all'Assessore regionale all'industria, commercio, artigianato competente in materia fieristica.
2. Ai fini dell'esercizio dell'intesa con il Comune di Bari, l'Assessore regionale all'industria, commercio, artigianato competente in materia fieristica trasmette al Comune



Consiglio Regionale della Puglia

5

di Bari la proposta di provvedimento da adottare; il Comune di Bari, entro quindici giorni dalla data del ricevimento, può esprimere il proprio motivato dissenso o rinviare la suddetta proposta con osservazioni. Le comunicazioni devono essere trasmesse anche agli altri Comuni capoluogo della Regione che, entro lo stesso termine, possono comunicare il proprio parere.

3. Entro i successivi quindici giorni l'Assessore regionale all'industria, commercio, artigianato controdeduce ai rilievi del Comune trasmettendo, se del caso, un nuovo schema di provvedimento. Qualora entro venti giorni dalla data di ricevimento della suddetta controproposta da parte del Comune l'intesa non sia raggiunta, il provvedimento è adottato con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta stessa, da adottarsi su proposta dell'Assessore regionale all'industria, commercio, artigianato competente in materia fieristica.

4. In attesa dell'adeguamento dello statuto, ove si verifichi la decadenza degli organi statutari in carica, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, da adottarsi su proposta dell'Assessore competente in materia fieristica, è nominato un Commissario straordinario per lo svolgimento degli affari correnti.

Art. 7 (Norma finanziaria)

1. Per le spese derivanti dall'attuazione della presente legge si provvederà nei limiti delle risorse trasferite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 7, comma 1, della legge n. 59 del 1997, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 112 del 1998.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (dott. Giovanni Copertino)

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (sig. Gaetano Carozzo)



**Consiglio Regionale
della Puglia**

6.

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (prof.ssa Anna Maria Carbonelli – sig. Angelo Cera)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
F.to (dott. Renato Guaccero)



**Consiglio Regionale
della Puglia**

7

E' estratto del verbale della seduta del 22 dicembre 1998 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (dott. Giovanni Copertino)

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (sig. Gaetano Carrozzo)

I CONSIGLIERI SEGRETARI

F.to (prof.ssa Anna Maria Carbonelli – sig. Angelo Cera)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

F.to (dott. Renato Guaccero)